



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0133/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3948/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3948/TFNSVE/2025-2026, 3948 - Ricorso proposto dalla società U.S. FILOTTRANESE A.S.D. (matricola 81861) contro la società A.S.D. PASSATEMPESE (matricola 67925) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BELLONI ALESSANDRO (matricola 4046167);

In data 13 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la società ricorrente ha depositato l'atto di avvio del procedimento tardivamente rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 91, comma 3 CGS.

Visti gli artt. 49, comma 4 e 91, comma 3 CGS;

P.Q.M.



Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai